

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 329)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1958
(V. Stampato n. 497)*

d'iniziativa dei deputati CACCURI, CACCIATORE, ANGIOY e AMENDOLA Pietro

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 17 DICEMBRE 1958

Interpretazione autentica degli articoli 10 e 21 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, concernente disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

La lettera *b*) del punto 1° dell'articolo 10 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, agli effetti di una più precisa e chiara interpretazione, è sostituita dalla seguente:

« agli ex senatori e deputati nonchè a quelli che fecero parte dell'Assemblea costituente — in numero di sei all'anno conformemente ai biglietti della serie *B*^o e per il periodo di anni cinque — sempre quando non abbiano diritto alla carta di libera circolazione ».

L'articolo 21 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, agli effetti di una più precisa e chiara interpretazione, è sostituito dal seguente:

« Le concessioni di viaggio a favore del personale delle ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, previste dalla presente legge, ivi compreso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 10, sono egualmente accordate, per corrispondenza di gradi, al personale dei ruoli organici delle Amministrazioni della Presidenza della Repubblica e delle due Camere del Parlamento in servizio, nonchè alle rispettive famiglie; e al medesimo personale a riposo, purchè abbia compiuto un periodo minimo di venti anni di servizio presso le suddette Amministrazioni, nonchè alle rispettive famiglie ».